



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GIARRUSSO, AIROLA, BUCCARELLA e CAPPELLETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2013

Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

ONOREVOLI SENATORI. - Con la modifica introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, all'articolo 2635 del codice civile (rubricato come «corruzione tra privati») è stata punita con la reclusione da uno a tre anni la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. Una pena inferiore (reclusione fino ad un massimo di un anno e sei mesi) è prevista se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Le medesime pene si applicano a chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone che ricoprono le cariche sopra elencate. Le pene stabilite sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante e si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. La fattispecie di corruzione tra privati viene, inoltre, inserita nel decreto legislativo n. 231 del 2001, all'articolo 25-ter, che prevede la responsabilità della società per i cosiddetti reati societari, prevedendo che può essere sanzionata la società nel cui interesse taluno ha corrisposto o promesso denaro o utilità ai soggetti qualificati di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2635 codice civile. La fattispecie in esame prevede dunque che possa essere sanzionata la società cui appartiene il

soggetto corruttore, avvantaggiata dalla condotta corruttiva, presupponendo che la società in cui opera il soggetto corrotto subisca un danno. Può invece accadere che sia il corrotto che il corruttore possano essere soggetti interni alla società (ad esempio l'amministratore che, per coprire una propria responsabilità nella gestione, corrisponde ad un membro del collegio sindacale una somma di denaro) e che la condotta sia finalizzata ad un vantaggio per la società (il che di per sé farebbe scattare una responsabilità ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2007). Nella versione vigente la corruzione tra privati si verifica solo nel caso in cui la società abbia subito un effettivo nocumento, il che rende peraltro problematica la compatibilità tra l'articolo 2635 novellato e la *ratio* stessa del decreto legislativo n. 231. Al fine di costruire il delitto di corruzione privata come reato di pericolo, a tutela del bene della concorrenza, il presente disegno di legge colloca la fattispecie all'articolo 513-ter del codice penale (corruzione nel settore privato) in modo da punire anche atti corruttivi tra privati potenzialmente distorsivi della concorrenza e sanzionare gli accordi illeciti infrasocietari, con conseguente responsabilità amministrativa della società ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2007. La collocazione tra i delitti contro l'economia pubblica nel titolo VIII del libro secondo del codice penale (articolo 1) è accompagnata dalla collocazione dell'articolo 513-bis tra i reati presupposto del decreto legislativo n. 231, in linea con le Convenzioni ONU, mentre l'articolo 2 apporta le necessarie modifiche di coordinamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 513-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 513-*ter.* - (*Corruzione nel settore privato*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, indebitamente induce, sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, per compiere od omettere un atto, in violazione di un dovere anche attraverso una non corretta aggiudicazione o una scorretta esecuzione di un contratto.

La pena è aumentata qualora dalla condotta derivi nocimento a terzi o alla società.

La pena di cui al primo comma si applica a qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un obbligo legale, di normative professionali o di istruzioni professionali ricevute o applicabili nell'ambito dell'attività dell'ente.

La pena di cui al primo comma si applica anche a chi, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il denaro o altra utilità di cui al primo comma.

Per i delitti di cui al presente articolo, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a

conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino alla metà».

Art. 2.

1. L'articolo 2635 del codice civile è abrogato.

2. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, al comma 1, dopo la parola: «416-*bis*,» è inserita la seguente: «513-*ter*,».

3. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, dopo la parola: «346-*bis*» sono inserite le seguenti: «e 513-*ter*».

4. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - *Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.* - 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi 1 e 3, e 513-*ter* del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-*ter*, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-*bis* quando dal

fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni.»;

b) all'articolo 25-bis.1, al comma 1, lettera b), dopo la parola: «513-bis» è inserita la seguente: «, 513-ter»;

c) all'articolo 25-ter la lettera s-bis) è abrogata.

